

TORNATA DEL 14 APRILE 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Lettera del ministro per i lavori pubblici intorno alla petizione del postiglione P. Guarnelli, a lui rinviata.* — *Sorteggio degli uffizi.* — *Istanza del ministro per le finanze sull'ordine del giorno, approvata.* — *Discussione dello schema di legge per riforma del Monte di Pietà di Roma — Approvazione dei primi cinque articoli — Proposizione soppressiva del secondo comma dell'articolo 6, del deputato Varè, mantenuto dal relatore Villa-Pernice, e dal deputato Mantellini — Approvazione del comma, e degli articoli 6 e 7, ultimo.*

La seduta è aperta alle due e un quarto.

(Il segretario Lacava dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che viene approvato.)

PISSAVINI, *segretario.* Leggo il sunto delle ultime petizioni state indirizzate alla Camera.

943. I proprietari ed esercenti mulini nelle provincie di Palermo e di Trapani, prese ad esame le modificazioni proposte dal Ministero e dalla Commissione alla legge sulla tassa del macinato, e non sembrando quelle sufficienti a tutelare i principii di giustizia e di libertà, ed a guarentire gli interessi loro, presentano taluni emendamenti al progetto di legge, facendo istanza perchè siano dalla Camera approvati.

944. La Camera di commercio ed arti di Terra di Lavoro, con deliberazione emessa nella sua riunione del 20 prossimo passato marzo, si associa alle considerazioni ed agli argomenti svolti da quella di Milano, onde opporsi alle modificazioni proposte alla legge sulla ricchezza mobile.

945. I componenti la soprintendenza del Pio Monte della Misericordia, di antica fondazione in Napoli, nella supposizione che la Camera dei deputati possa essere chiamata a deliberare intorno ad uno schema di legge per la conversione dei beni stabili di tutti i luoghi pii ed istituti di beneficenza esistenti nel regno, espongono varie considerazioni onde impedire l'attuazione di tale progetto.

946. Il dottore Frigeri Giuseppe, di Revere, all'appoggio di attestati comprovanti i servizi prestati nel 1848 e 1849 quale ufficiale sanitario nel reggimento granatieri papalini, il suo arresto e successiva detenzione per vari mesi nella cittadella di Mantova, ed esposto come, per la grave età e gl'in-

comodi di salute inerenti, non sia più in grado di sostenere la fatica di medico condotto, ricorre alla Camera per essere provvisto di competente pensione per i prestati servizi.

947. Capparelli Carolina, vedova di Francesco Lombardi, delegato di pubblica sicurezza presso la sotto-prefettura di Monteleone in provincia di Cosenza, supplica perchè le sia accordata una pensione in benemerenzza dei servizi del fu suo marito.

ATTI DIVERSI.

LACAVA, *segretario.* Sono giunti alla Camera i seguenti omaggi :

Dal signor cavaliere Domenico Denicotti, regio provveditore agli studi della provincia di Messina — Relazione sulla istruzione elementare e popolare pubblica e privata di quella provincia nell'anno scolastico 1872-1873, una copia ;

Dal Ministero degli affari esteri — Volume quarto della raccolta dei trattati e delle convenzioni fra l'Italia e gli altri Stati, copie 10 ;

Dal prefetto-presidente della deputazione provinciale di Modena — Atti di quella deputazione provinciale riferibili alle sessioni ordinaria e straordinarie del 1873, copie 2 ;

Dal prefetto-presidente della deputazione provinciale di Padova — Atti di quella deputazione provinciale relativi alle sessioni ordinaria e straordinarie del 1873, copie 2 ;

Dal prefetto-presidente della deputazione provinciale di Girgenti — Atti di quella deputazione provinciale riguardanti la sessione ordinaria 1873, una copia ;

Dal prefetto-presidente della deputazione provinciale di Pesaro ed Urbino — Atti di quel Consiglio provinciale riferibili alla sessione ordinaria 1873, una copia ;

Dalla direzione generale della Banca Nazionale Toscana — Bilancio di quella Banca Nazionale per l'esercizio 1873, approvato dal Consiglio superiore nell'adunanza del 24 febbraio 1874, copie 30 ;

Dal Ministero d'agricoltura e commercio — Bollettino delle situazioni mensili dei conti di diverse Banche popolari, società di credito ordinario, società ed istituti di credito agrario, di credito fondiario, ecc., copie 15 ;

Dall'avvocato G. Romano, deputato al Parlamento italiano — Scritti inediti di Aurelio Salicetti, una copia.

PRESIDENTE. L'onorevole Paternostro Paolo ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

PATERNOSTRO PAOLO. Colla petizione 943 alcuni proprietari ed esercenti di mulini delle provincie di Palermo e di Trapani hanno presentato degli emendamenti alle modificazioni da introdursi nella legge relativa alla tassa del macinato, e pregano la Camera di volerli prendere in considerazione.

Io chiedo intanto che la petizione suddetta sia inviata alla Giunta che si occupa dei provvedimenti finanziari, onde possa esaminarli e riferirne a suo tempo.

(La domanda è ammessa.)

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo per ragione di salute: l'onorevole Checchetelli, di un mese; l'onorevole Pellatis, di 20 giorni; gli onorevoli Maranca, Restelli e Molfino, di 15; gli onorevoli Murgia e Arnulfi, di 5.

Per motivi di famiglia lo domandarono: l'onorevole Cugia, di un mese; l'onorevole Sigismondi, di 20 giorni; l'onorevole De Portis, di 15; gli onorevoli Guarini, Pugliese Giannone, Castagnola, Carcani, Rasponi Achille, Oliva e Corte, di 10; gli onorevoli Righi, Lioy e Breda Enrico, di 8; gli onorevoli Arrigossi, Fornaciari, Frizzi, Angelini e Torre, di 5.

Per servizio pubblico lo chiesero: l'onorevole Sirtori, di 40 giorni; l'onorevole Annoni, di 10; gli onorevoli Bozzi e Fossombroni, di 5.

(Sono accordati.)

L'onorevole ministro dei lavori pubblici scrive:

« Mi onoro informare l'E. V. che la petizione rassegnata al Parlamento dal postiglione Pietro Guarnelli per ottenere il collocamento a riposo e dall'E. V. inviatami a termini della deliberazione della Camera 20 marzo, fu da me esaminata, ed avendo riconosciuti sufficienti i documenti alligativi, con

decreto in data di oggi ho collocato a riposo il Guarnelli, ammettendolo a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione che può competergli per legge.

« Credo però opportuno farle noto che spetterà alla Corte dei conti il giudicare dell'ammissibilità dei documenti presentati dal Guarnelli per constatare la data della sua prima nomina ad impiego. »

L'ordine del giorno reca il sorteggio degli uffici.

(I segretari Lacava e Pissavini procedono al sorteggio.)

MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro per le finanze. Nell'altro ramo del Parlamento essendo ancora in discussione il progetto di legge sulla circolazione cartacea, così io oserei pregare la Camera, essendovi anche al suo ordine del giorno la discussione del progetto di legge per la riforma del Monte di Pietà di Roma, progetto che è urgentissimo, oserei pregare, dico, la Camera a voler far precedere la discussione di quest'ultimo disegno di legge che sarà sostenuto dal mio collega il ministro dell'interno.

Per mia parte confido che domani potrò essere agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio propone che, invertendo l'ordine del giorno, si proceda alla discussione del progetto di legge relativo alla riforma del Monte di Pietà di Roma, prima che a quella dei provvedimenti finanziari, la quale sarebbe rinviata a domani.

Se non vi sono opposizioni, questa proposta s'intenderà approvata.

(È approvata.)

Una voce a sinistra. Manca il ministro dell'interno.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Verrà subito.

PRESIDENTE. L'ho fatto avvertire.

L'ordine del giorno recherebbe la votazione a scrutinio segreto su tre disegni di legge stati approvati per alzata e seduta. Però in seguito alla deliberazione testè presa dalla Camera, per effetto della quale, anzichè cominciare la discussione intorno al disegno di legge per i provvedimenti finanziari, si porrebbe in discussione quello che si riferisce alla riforma del Monte di Pietà di Roma, proporrei di soprassedere dal procedere alla detta votazione. Qualora questo progetto di legge fosse oggi approvato per alzata e seduta, si procederebbe domani alla votazione a scrutinio segreto su questo come sugli altri disegni di legge testè accennati.

Se non vi sono opposizioni, si seguirà questo sistema.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA
DEL MONTE DI PIETÀ DI ROMA.**

(V. Stampato n° 88)

PRESIDENTE. Si procede dunque alla discussione del progetto di legge intorno alla riforma del Monte di Pietà di Roma.

La discussione generale su questo progetto di legge è aperta.

Se nessuno domanda di parlare, si passerà a quella degli articoli.

« Art. 1. All'istituto che col nome di Monte di Pietà di Roma faceva l'ufficio di Cassa dei depositi e prestiti nelle provincie ex-pontificie, succede nell'ufficio stesso l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti dello Stato, in esecuzione della legge 17 maggio 1863, n° 1270. »

VILLA-PERNICE, relatore. Parrebbe più conforme al linguaggio legislativo una variazione di forma all'articolo 1 che io non esito di proporre alla Camera e che ho comunicata a qualcheduno dei miei colleghi della Commissione i quali l'approvano.

La legge comanda, impera non narra non descrive. Ora nell'articolo primo si richiama una parte storica del Monte di Pietà col dire che il Monte di Pietà faceva l'ufficio di Cassa di depositi e prestiti nelle provincie ex-pontificie. Mantenendo integro il concetto dell'articolo, propongo che l'articolo sia redatto nel modo seguente :

« Al Monte di Pietà di Roma succede nell'ufficio di Cassa dei depositi e prestiti nelle provincie ex-pontificie l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti dello Stato, in esecuzione della legge 17 maggio 1863, n° 1270. »

Come vede la Camera, non ci è variazione di sostanza, ma semplice variazione di forma, più conforme al linguaggio legislativo.

PRESIDENTE. Leggo la nuova redazione che la Commissione propone all'articolo 1 :

« Al Monte di Pietà di Roma succede nell'ufficio di Cassa dei depositi e prestiti nelle provincie ex-pontificie l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti dello Stato, in esecuzione della legge 17 maggio 1863, n° 1270. »

L'onorevole ministro dell'interno accetta questa modificazione ?

CANTELLI, ministro per l'interno. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1, così emendato.

(La Camera approva.)

« Art. 2. L'amministrazione della Cassa dei de-

positi e prestiti, colle norme da stabilirsi con decreto regio, realizzerà l'attivo e liquiderà il passivo dell'istituto Monte di Pietà di Roma, assumendo in tanto il pagamento dei depositi del Banco, di quelli della Depositeria Urbana e dei chirografari. »

(La Camera approva.)

« Art. 3. Il Monte di Pietà di Roma, ricondotto ad opera pia, continuerà ad esercitare l'ufficio per cui fu istituito, di soccorrere le classi meno agiate con prestiti sopra pegni.

« Per un periodo non maggiore di un anno questa opera pia sarà amministrata da un commissario nominato con reale decreto, e indi da una Commissione di sette membri, cinque dei quali eletti dal Consiglio comunale e due dal Consiglio provinciale di Roma.

« La stessa Commissione, prima di entrare in ufficio, compilerà, con l'intervento del regio commissario, lo statuto organico dell'opera pia, da approvarsi per regio decreto, sentita la deputazione provinciale. »

L'onorevole signor ministro accetta la nuova formula dell'articolo 3 ?

MINISTRO PER L'INTERNO. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo 3.

(La Camera approva.)

« Art. 4. Al Monte di Pietà di Roma, per gli uffici di opera pia, oltre il palazzo dei prestiti in cui esso ha sede, è fatto durante la liquidazione di cui all'articolo 2 l'assegno di lire tre milioni cinquecento mila, compreso il capitale ora investito nei prestiti di pegno. »

(È approvato.)

« Art. 5. Durante la liquidazione di cui all'articolo 2, il Monte di Pietà di Roma, quale opera pia, pagherà all'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti l'interesse del tre per cento all'anno sulla somma sopra detta di lire 3,500,000. »

Aderisce il signor ministro alle variazioni di quest'articolo ?

MINISTRO PER L'INTERNO. Aderisco.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo 5.

(È approvato.)

« Art. 6. Dimessi i terzi creditori, o sistemati i conti coi medesimi, la Cassa dei depositi e prestiti liquiderà pure, nel contraddittorio con la Commissione dell'articolo 3, ogni pendenza fra lo Stato ed il Monte.

« In caso di contestazione, le questioni saranno decise dal Consiglio di Stato. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

VARÈ. (Della Giunta) La Commissione, mentre si è trovata d'accordo sopra tutto il progetto di legge,

è venuta in discrepanza sopra l'alinea di quest'articolo.

In nome della minoranza della Commissione, io domanderei la soppressione di queste parole: « In caso di contestazione le questioni saranno decise dal Consiglio di Stato. »

Non è necessario che io dica che nessuno ha più rispetto e più fiducia di me nel Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato è non solo un corpo rispettabilissimo ed illustre, non solo è un corpo importante per le funzioni che esercita e che gli sono dalla legge riservate, ma è anche un corpo degnissimo di lode pel modo serio e sereno con cui esso esercita queste funzioni e per gli onorandi membri che lo compongono. Ma se ho rispetto e fiducia pel Consiglio di Stato, io debbo avere, e spero che la Camera abbia con me, maggior rispetto e maggior fiducia nelle istituzioni nostre, fra le quali istituzioni vi è anche la separazione dei due poteri giudiziario ed amministrativo.

L'istituto del Monte di Pietà diventa autonomo. Esso è stato fino adesso misto sotto molti rapporti, resterà fino ad un certo punto tutelato come opera pia, ma del resto corpo distinto ed autonomo. Esso venne dal Governo beneficato e con questa legge si continua a beneficiarlo; spero perciò che questioni sulla liquidazione non nasceranno. Questa legge assicura dei grandi vantaggi a quell'istituto di beneficenza, e confido che il Governo, continuando nelle sue benevole disposizioni verso il medesimo, non darà luogo a questioni. Ma se queste sorgessero, ove fossero di quelle questioni miste di diritto e di equità, di quelle questioni miste d'interessi, di rapporti prudenziali, allora andranno naturalmente al Consiglio di Stato. Ove invece fossero questioni puramente di diritto, ove fossero questioni che per loro natura dovessero andare all'autorità giudiziaria, io credo che si debbano lasciare alla competenza di questa autorità.

Domando adunque la soppressione di questo alinea allo scopo che al Consiglio di Stato vengano lasciate le attribuzioni sue, su tutte quelle questioni, cioè, le quali fossero già per legge generale di competenza sua, ma che non si attribuiscono ad esso quelle altre questioni che sarebbero naturalmente di competenza giudiziaria.

La soppressione che io propongo di questo alinea non è dunque che l'osservanza del diritto comune anche in questo argomento.

Se il Consiglio di Stato merita tutta la fiducia, la merita appunto per questo, che egli non suole mai esorbitare dalle sue attribuzioni; non poniamo noi un articolo di legge con cui si faccia un'eccezione.

Stiamo già con un progetto di legge pendente per rivedere la legge del 1865, sopra le attribuzioni del contenzioso, e per evitare qualche conflitto, di quelli che pur troppo avvengono con frequenza. Stiamo studiando per trovare il modo di dirimere più regolarmente i conflitti che sono nati. Nella materia presente è da sperare, ripeto, che non nascano conflitti; ma non ne mettiamo il germe noi nella legge. Lasciamo a ciascuna autorità quelle attribuzioni che loro competono.

VILLA-PERNICE, *relatore*. Adempiendo il mio compito di relatore, io aveva tenuto calcolo nella relazione anche delle opinioni della minoranza ed espressi meglio che poteva le ragioni in appoggio tanto delle opinioni della maggioranza, quanto di quelle della minoranza. L'onorevole Varè ha perfettamente ragione quando si dichiara contrario in massima alle giurisdizioni, ai fori eccezionali, e io credo che siamo tutti in questa Camera contrari a stabilirli.

Il rispetto al diritto comune alla separazione dei poteri è un principio ammesso dalla Camera, ed è necessario nei sistemi parlamentari, perchè si mantengano e producano utili effetti. Ma mi concederà l'onorevole Varè che ogni regola generale consente un'eccezione, ne consente anche molte, quando però non siano così numerose da sopprimere la regola. Ora, sa la Camera e sa l'onorevole Varè come, anche dopo l'abolizione della legge sul contenzioso amministrativo, venissero approvate alcune eccezioni alla giurisdizione ordinaria, al diritto comune, perchè sussidiate da particolari ragioni, senza che con queste eccezioni si intendesse di offendere e fosse offesa la massima generale. Citerò ad esempio la legge sulla riscossione delle imposte dirette, nella quale è stato mantenuto il contenzioso finanziario. Molti casi anche più speciali si potrebbero citare, ma è inutile che io vada facendone la enumerazione. Nel caso presente però sarebbe una vera giurisdizione eccezionale, che la Camera accetterebbe, adottando l'articolo tal quale l'ha proposto la Commissione e il Ministero? Io credo di no. Trattasi di materia di natura specialissima, la quale dà luogo a dei rapporti amministrativi di natura così particolare, che davvero il diritto comune non saprei come potrebbe essere con vantaggio di entrambe le parti applicato. Il Consiglio di Stato entrerebbe a giudicare dei possibili conflitti fra l'amministrazione del Monte e lo Stato, direi quasi più in via di amichevole compositore, di arbitro, che non come potere giudicante.

Io prego l'onorevole Varè, egli che ha studiato tanto diligentemente con me e colla Commissione

le fasi storiche del Monte, lo prego di tener calcolo di queste mie osservazioni e ne concluderà che nessuno nella Commissione, e tanto meno poi il relatore, anche pei suoi precedenti, sarebbe stato favorevole all'introduzione di una giurisdizione continuamente eccezionale al diritto comune. Si tratta di cosa transitoria, si tratta di regolare rapporti specialissimi, si tratta di dar vita ad un istituto, il quale non vive ora se non perchè sorretto dallo Stato. Consideri l'onorevole Varè, consideri la Camera che cosa accadrebbe del Monte, quando rimandate ai tribunali ordinari le contestazioni che potessero sorgere, intanto il Governo per questo fatto ritirasse la sua mano soccorritrice e lasciasse solo il Monte a trarsi dall'impiccio in cui si trova non per colpa del Governo italiano, ma per forza dei tempi andati. Intanto che le questioni si ventilano davanti ai tribunali, il Monte fallirebbe, e l'istituzione cadrebbe.

Lo Stato non è qui di fronte al Monte come un creditore terribile ed inflessibile, lo Stato davanti al Monte figura come una persona, la quale ha già soccorso il Monte, che posterga i suoi crediti. Questo progetto di legge ha scopi finanziari, amministrativi, politici più che giuridici, e se prescindiamo dalle considerazioni che consigliarono quest'espediente, il migliore che per riguardo al Monte finora sia stato presentato alla Camera, a senso mio, io credo che sgomineremo tutto il progetto di legge e potremo dar luogo a deliberazioni che rendano inefficace, nel senso della conservazione del Monte e della probabile sua prosperità, il progetto di legge.

Spero quindi che l'onorevole Varè vorrà accontentarsi di queste ragioni, e non insisterà per la soppressione dell'alinea dell'articolo in discussione.

VARÈ. Io ho incominciato coll'applaudire alla benevola azione del Governo verso il Monte di Pietà in tutte le fasi che ha subito questo lungo affare, e pareva anche a me che questa benevola azione del Governo, come già ho avvertito prima dell'onorevole relatore, dovesse rendere improbabile il sorgere di questioni.

Ho pure avvertito come se delle controversie potessero nascere in codesto affare, una certa probabilità esiste che avrebbero un'indole non giuridica, ma un'indole assolutamente prudenziale e amministrativa, quasi di discrepanze amichevoli. Allora è naturale che il Consiglio di Stato entri per dirimerle. Sotto tale aspetto, tutto ciò che ha ripetuto qui l'onorevole relatore, e che abbiamo con lui amichevolmente discusso nel seno della Commissione, fa vedere come già per l'indole intrinseca della cosa sia naturale che il Consiglio di Stato venga ad essere

il compositore di qualunque differenza di opinione, di qualunque divergenza che possa nascere tra il corpo amministrativo dell'opera pia e il Governo. Ma allora diventa inutile questo alinea dell'articolo, perchè il Consiglio di Stato non avrebbe bisogno di questa legge per la sua competenza, l'avrebbe di già dalla legge generale della sua istituzione.

Fino a che ci troviamo su questo terreno, noi siamo perfettamente d'accordo; io non voglio scemare di un punto, di una virgola l'autorità del Consiglio di Stato e la sua tutela sui riguardi delicatissimi che involgono i diritti amministrativi rispetto a questa materia. Voglio solamente far sì che si contenga nei suoi limiti. Se si tratterà di discrepanze fra lo Stato tutore, fra lo Stato benefattore ed il pupillo, il beneficiato, è naturale che non ci sarà altra sede ragionevole per portare la controversia che il Consiglio di Stato.

Se però vogliamo fare un'aggiunta pei casi di *contestazione* vuol dire che prevediamo un altro genere di questioni, vuol dire che prevediamo un altro genere d'interessi, i quali possono venire in conflitto, e che sarebbero naturalmente e necessariamente, per l'indole loro, propri dell'autorità giudiziaria. Per questo io dico: lasciamo all'autorità giudiziaria ciò che le compete. E, prendendo la cosa con tale distinzione, mi pare che sia nell'interesse di tutti il conservare l'indole delle nostre istituzioni e di applicarle, perchè l'applicarle giova sempre a tutti, poichè a tutti giova l'obbedire ai principii.

Io non vedo nessun danno dal conservare il diritto comune in quest'affare, poichè non so prevedere quel caso eccezionale a cui si riferiva l'onorevole relatore. Egli ha accennato a indagini le quali sono necessariamente proprie del Consiglio di Stato, ed io gliele voglio lasciare. Ma io voglio andare più in là, in omaggio ai principii e per rispetto alle istituzioni. Io credo che la strada delle eccezioni sia molto pericolosa; credo che costituisca un pendio sul quale nessuno degli uomini che siedono in questa Camera avrebbe certamente voglia di mettersi. Uno dei canoni fondamentali del nostro diritto pubblico è quello del rispetto inviolabile di tutte le competenze. Lasciamolo intatto. Abbiamo fiducia nei tribunali, come abbiamo fiducia negli ordini amministrativi e nel Consiglio di Stato.

MANTELLINI. La Camera mi scuserà se io prendo la parola sopra quest'argomento; la prendo perchè le mie opinioni sono abbastanza conosciute in materia di competenze, nelle quali sento un poco l'appunto che mi si fa di essere radicale anzichè no. Non importa quindi che io assicuri l'onorevole mio amico e collega Varè che, quando verrà in discus-

sione quel progetto di legge al quale egli alludeva, il mio voto correrà a mescolarsi coi voti dei proponenti di quel progetto.

Mi perdoni tuttavia l'onorevole Varè, quel progetto non rivede la legge del 1865, ma scioglie una riserva che in quella legge si faceva, imperocchè la legge del 1865 ebbe, a parer mio, il torto di richiamare in vigore la legge del 1859 che regola la materia dei conflitti, e questo torto lo ebbe, perchè questa legge del 1850 non sta d'accordo col principio nuovo informatore della legge del 1865. Per altro, quel richiamo della legge del 1859 dalla legge del 1865 si faceva in via provvisoria, o fintantochè non fosse provvisto con apposita legge sulla materia, ed è quest'apposita legge che si fa ancora aspettare. Questa è la lacuna che si è risoluto di riempire col progetto di legge d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Peruzzi, che siede da quella parte (*Indicando a destra*), e dell'onorevole Mancini che siede da quest'altra parte (*La sinistra*) della Camera. Però io non veggio quale relazione abbia o possa avere l'ordine delle competenze, a cui si riferisce quel progetto di legge, colla discussione che ora stiamo facendo. Non si turbano le competenze, non si turba il gran principio della separazione dei poteri del quale si fa tanto uso ed abuso.

Diffatti, che cosa si dice? Che noi ci troviamo in presenza di un'amministrazione la quale ha avute troppe attinenze coll'amministrazione generale dello Stato, di un'amministrazione che si trova disordinata, e che se il Governo non le viene in soccorso, non può fare a meno di pericolare, e con essa di mettere in pericolo tutti coloro che hanno rapporti di credito con la medesima. Or bene; il Governo viene in soccorso, e viene in soccorso, diciamolo francamente, con modo insolito, in quanto prende dalla Cassa dei depositi e prestiti capitali che avrebbero un'altra destinazione. Ma dopo che il Monte si trovi ricostituito sopra basi solide, sopra basi sicure, che cosa resterà?

Resteranno a liquidare pendenze che risalgono a una lunga storia, che hanno precedenti intricati, intricatissimi, e le quali dovranno agitarsi tra lo Stato ed il Monte.

Ora il Monte, tenuto in vita dallo Stato, è egli giusto, è egli ragionevole che, reso forte, reso vitale, usi di questa sua vitalità rinnovellata col tradurre dinanzi ai tribunali lo Stato medesimo per tutte le pendenze che pur restano da appianare e definire fra le due amministrazioni?

Ecco la domanda alla quale bisogna soffermarsi, ed alla quale io credo che non si possa dare che una sola risposta. Stabiliamo un arbitrato, il quale

risolva quelle questioni e le risolva con equità e con giustizia; ecco la proposta dell'articolo.

No, non si possono distinguere le questioni d'ordine amministrativo dalle questioni d'ordine giudiziario, sono questioni complesse per risolvere le quali, secondo equità e giustizia, bisognerà ricorrere ai rapporti amministrativi, quanto ai rapporti giuridici. No, non potete dividere una questione dall'altra, non potete dire: quando sarà questione amministrativa la risolverà il Consiglio di Stato; quando sarà invece questione giuridica la risolveranno i tribunali.

E il caso non è nuovo. Noi abbiamo esempi parecchi, e alcuni ne citava l'onorevole mio amico Villa-Pernice; ma credo che vi sia ancora un esempio da citare più omogeneo al caso. Noi abbiamo nelle concessioni delle strade ferrate sovvenute da garanzia del Governo quasi sempre il patto che, se intervengono questioni, il Consiglio di Stato sarà quello che le risolverà; e l'articolo 12 della legge del 1865, alla quale faceva allusione l'onorevole Varè, conserva questa giurisdizione, anche dopo quella legge, quando si è trattato di definire controversie di questa natura, il Consiglio di Stato, e non altra autorità avendo emanato le sue decisioni.

Or bene, è stata l'analogia dei motivi e dei fatti che hanno determinata la Commissione, nella sua maggioranza, a proporre l'articolo che discutiamo, e al quale io renderò il mio voto, tanto più francamente, inquantochè, ripeto, non sono nè posso essere sospetto e che, se voto per la competenza in questo caso del Consiglio di Stato, si è perchè credo che la natura della questione sia tale che, anche nell'interesse del Monte, convenga che l'attribuzione di risolverla e di comporla ne venga lasciata al Consiglio di Stato, piuttosto che commettere alla giurisdizione comune di definirla per sentenza.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onorevole Varè propone la soppressione dell'alinea dell'articolo 6. Con esso si stabilisce che per le liquidazioni del Monte di pietà, e per tutte le contestazioni che possono sorgere, spetterà al Consiglio di Stato il decidere. L'onorevole Varè, vedendo in questa disposizione una giurisdizione eccezionale, propone la soppressione dell'alinea, e da questo ne verrebbe che la giurisdizione sarebbe devoluta ai tribunali ordinari.

Onorevole Varè, è questo il senso della sua proposta?

VARÈ. Il senso della mia proposta sarebbe questo: che quelle contestazioni le quali, secondo le regole generali, sono di competenza del Consiglio di Stato, fossero risolte dal Consiglio di Stato; e quelle che

fossero di competenza dei tribunali fossero risolte dai tribunali.

PRESIDENTE. Precisamente, secondo la competenza ordinaria. Allora io procederò per divisione.

Anzitutto porrò ai voti il primo comma dell'articolo, su cui non vi è contestazione; quindi l'alinea che è quello contestato dall'onorevole Varè. Coloro che saranno d'opinione di approvare la proposta suppressiva dell'onorevole Varè, voteranno contro l'alinea, e quelli che saranno d'avviso di approvare la proposta della Commissione si pronunzieranno in favore.

Rileggo il primo comma dell'articolo 6 :

« Dimessi i terzi creditori, o sistemati i conti coi medesimi, la Cassa dei depositi e prestiti liquiderà pure nel contraddittorio, con la Commissione, dell'articolo 3, ogni pendenza fra lo Stato ed il Monte. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Ora viene l'alinea sul quale vi è opposizione :

« In caso di contestazione, le questioni saranno decise dal Consiglio di Stato. »

L'onorevole Varè ha proposto la soppressione di questo alinea. Ciò si ottiene votando contro il medesimo. Quindi coloro che dividono l'opinione dell'onorevole Varè voteranno contro, mentre coloro che l'approvano voteranno in favore di esso.

Pongo ai voti questa seconda parte dell'articolo.

(Dopo prova e controprova è adottata.)

Pongo ai voti l'articolo 6 nel suo complesso.

(È approvato.)

« Art. 7. Se la liquidazione ordinata, sia dall'articolo 2, sia dall'articolo 6, si chiuderà con resti attivi, questi formeranno la dotazione del Monte.

« Nel caso che i resti attivi non fossero sufficienti

a costituire la dotazione del Monte, questa rimarrà formata in tutto o in parte dall'assegno del palazzo e della somma di lire 3,500,000, di cui all'articolo 4, sul quale assegno il Monte corrisponderà alla Cassa dei depositi e prestiti, oltre l'interesse del tre per cento, la quota di ammortamento dell'uno per cento all'anno.

« Il valore del palazzo per il fine sopra indicato sarà stabilito per perizia. »

L'onorevole ministro per l'interno accetta la redazione della Commissione ?

(L'onorevole ministro fa cenno di accettarla.)

Pongo ai voti l'articolo 7, l'ultimo.

(È approvato.)

Poichè l'onorevole ministro per le finanze ha dichiarato d'essere impegnato nell'altro ramo del Parlamento e di non potere oggi assistere alla discussione dei disegni di legge relativi ai provvedimenti finanziari, questa discussione sarà rinviata a domani.

La seduta è levata alle ore 4.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Votazione per scrutinio segreto sopra i progetti di legge :

Esercizio delle professioni di avvocato e procuratore ;

Appalto dello stabilimento balneario di Salsomaggiore ;

Maggiore spesa pel traforo del Moncenisio ;

Riforma del Monte di Pietà di Roma.

2° Discussione dei progetti di legge sui provvedimenti finanziari.